



Sent. n.209/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati

dott. Antonio Ciaramella Presidente

dott. Saverio Galasso Consigliere

dott. Giovanni Guida Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. **79994** promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti, come in atti generalizzata, di Stefania RICCI (RCCSFN61T60H501M), nata a Roma il 20.12.1961, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avvocato Andrea Manzi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Alberico II, n. 33, indirizzo PEC: andreamanzi@ordineavvocatiroma.org, con l'intervento del Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
vista l'istanza di rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 del c.g.c. presentata alla Procura regionale dalla

convenuta;

visto il parere favorevole all'accettazione del predetto rito abbreviato espresso dal P.R.;

visto l'atto d'intervento volontario ex art. 85 c.g.c. del Ministero della Salute, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;

uditi, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2024, il relatore dott. Giovanni Guida, il P.R. nella persona del V.P.G. dott. Claudio Mori, l'avv. Feola per l'interveniente Ministero della Salute e l'avv. Manzi, per l'istante;

FATTO

1. Con atto di citazione del 2 maggio 2023, la Procura regionale ha citato in giudizio la sig.ra Ricci, al fine di sentirla condannare al pagamento, in favore del Ministero della Salute, della somma complessiva di € 1.416.008,20 per il danno che la stessa - cooperando colposamente con il sig. X - avrebbe arrecato al suddetto Ministero, per aver omesso di svolgere le proprie funzioni di controllo nei confronti dell'autore principale, nei cui confronti è già intervenuta la sentenza di condanna di questa Sezione giurisdizionale n. 272/2022, delle indebite appropriazioni appropriazione di ingenti somme di denaro, quantificate in

1.416.008,20 euro, correlate alla gestione del trattamento di missione dei dipendenti del predetto dicastero.

2. La convenuta ha formulato la richiesta di rito abbreviato per la definizione del giudizio, offrendo la somma di € 495.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria, e interessi legali quale somma risarcitoria per i fatti contestati.

2.1. Il P.M., in data 4 ottobre 2023, ha espresso parere favorevole.

3. Per la definizione del rito abbreviato è stata fissata la camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023, nel corso della quale, a seguito della conferma da parte del patrono della parte convenuta, della richiesta in atti, il P.M. ha confermato il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza.

4. Ad esito della predetta camera di consiglio, il Collegio ha riconosciuto con decreto n. 14/2023, come corretto con ordinanza n. 178/2023, la sussistenza degli elementi per l'accoglimento dell'istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., determinando in euro € 495.000,00, a carico della convenuta, la somma da versare, in favore dell'Amministrazione danneggiata, con onere di deposito di prova degli avvenuti irrevocabili versamenti entro il termine di 30

giorni dalla comunicazione del predetto provvedimento.

5. Parte convenuta a tanto ha provveduto, depositando la documentazione attestante il bonifico effettuato a favore dell'amministrazione danneggiata, che, quale parte interveniente, ha confermato con il deposito di nota, l'avvenuta acquisizione delle somme sopra indicate.

6. Nell'odierna camera di consiglio sia il P.R. che le parti hanno chiesto la definizione del giudizio.

DIRITTO

1. Ad avviso del Collegio, nel caso di specie, si sono realizzate tutte le condizioni previste per la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato.

Il Collegio ha, infatti, determinato la somma da versarsi in favore dell'amministrazione danneggiata e i convenuti hanno provveduto al rituale e tempestivo pagamento degli importi, come emerge dalla documentazione depositata agli atti.

2. A fronte dell'esatto adempimento, nulla osta alla definizione del giudizio di responsabilità in epigrafe nelle forme del rito alternativo a quello ordinario, con la conseguente preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e nella non impugnabilità della sentenza di primo grado.

3. Il Collegio deve, inoltre, provvedere sulle spese

di giudizio, in applicazione dello specifico dettato normativo di cui all'art 130, comma 8, c.g.c., ponendole a carico delle parti convenute nella misura determinata in dispositivo.

4. Infine, per quanto riguarda le spese legali dell'interveniente Amministrazione, si ritiene di compensarle.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, accertato l'avvenuto tempestivo pagamento, delle somme previste

DEFINISCE

il giudizio in epigrafe ai sensi dell'art. 130 c.g.c. Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese della sentenza, che sono liquidate dalla Segreteria con nota a margine del presente provvedimento (v. art. 31, c.g.c.).

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2024.

Il Magistrato estensore

Il Presidente

Giovanni Guida

Antonio Ciaramella

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 14 maggio 2024.

Il Dirigente

LUCIANA TROCCOLI

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 439,57 (quattrocentotrentanove/57)).

IL DIRIGENTE

LUCIANA TROCCOLI

F.to digitalmente